

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E MERCHANDISING

TRA

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola, C.F. 97015720580 e P.I. 02151981004, di seguito per brevità anche solo “F.I.S.E.” o “Federazione”, PEC: segreteria.fise@legalmail.it

e

\_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ (PT), in persona del Rappresentante Legale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. \_\_\_\_\_, di seguito anche denominata “lo Sponsor” o il “Licenziatario”, PEC: .....

congiuntamente le “Parti”

premessi che

- F.I.S.E. promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica dello sport ed in generale della cultura equestre;
- F.I.S.E. è titolare in esclusiva dei diritti promo-pubblicitari collegati all'attività sportiva dei vari dipartimenti federali;
- F.I.S.E. partecipa con i propri atleti a tutte le principali manifestazioni sportive equestri nazionali ed internazionali;
- F.I.S.E., nell'ambito delle proprie attività promozionali e sportive, gestisce varie squadre del “Team Italia” e svolge le proprie attività nelle seguenti categorie e discipline: salto, dressage, endurance, completo, reining, paralimpica, volteggio, polo, *horseball*, attacchi, pony, veterinari e delegazione, per le quali necessita di uniformi per gli atleti e per lo staff;
- F.I.S.E. necessita altresì di un partner che gestisca in esclusiva, produca e promuova commercialmente il merchandising relativo alla denominazione, allo stemma e agli altri segni distintivi della Federazione (F.I.S.E. e Team Italia) per il periodo 2021/2024;
- F.I.S.E. al fine di soddisfare l'esigenza espressa al punto precedente, con bando pubblicato in data \_\_\_\_\_, su GUUE, G.U.R.I. oltre alle pubblicazioni per estratto di detto bando su quotidiani nazionali e locali, ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- F.I.S.E. ha individuato quale aggiudicatario della predetta procedura con provvedimento del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, la società \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ è società leader nel settore dell'abbigliamento tecnico sportivo e degli accessori per l'equitazione, nonché proprietaria esclusiva, tra gli altri, del marchio internazionale “\_\_\_\_\_” (Reg. \_\_\_\_\_), con il quale commercializza i propri prodotti in tutto il mondo attraverso una consolidata rete commerciale;
- \_\_\_\_\_ dispone di un brand di fascia alta, affermato a livello internazionale, nonché delle capacità produttive, organizzative e relazionali necessarie a soddisfare le suddette necessità;
- \_\_\_\_\_ nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, desidera coltivare un rapporto di collaborazione promo pubblicitaria con la F.I.S.E. al fine di una migliore diffusione dei propri marchi, dei propri prodotti e della propria immagine in abbinamento con l'immagine di F.I.S.E..
- è interesse di \_\_\_\_\_ acquisire la facoltà di inserire il logo F.I.S.E. sugli articoli e capi di abbigliamento prodotti e commercializzati da \_\_\_\_\_ quale Merchandising federale;

- è interesse di \_\_\_\_\_ poter promuovere i propri prodotti ed il proprio marchio, acquisendo un pacchetto di diritti e opportunità promo pubblicitarie rientranti tra quelle in possesso della F.I.S.E., come analiticamente descritti e delimitati nel presente contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

### ART. 1 PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1) Le premesse, il disciplinare della gara con CIG \_\_\_\_\_; l'Offerta economica e l'Offerta tecnica presentata da \_\_\_\_\_ in sede di partecipazione alla predetta gara, la polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "il Contratto").

1.2) Nel Contratto termini indicati avranno il significato che segue:

- a) **classe merceologica** sono le classi 9,18,25,35,41 e 43 concesse in esclusiva per articoli di abbigliamento esterno, interno, tempo libero, sportivo, tecnico, uomo, donna, bambino, scarpe, cappellerie e attività di merchandising., come risultano individuate nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi di Nizza (di seguito, "classificazione di Nizza").
- b) **Contratto di servizi** è il Contratto di sponsorizzazione e merchandising
- c) **Diritti Promo Pubblicitari** sono costituiti dal complesso di diritti, qualifiche e/o facoltà promo pubblicitarie di spettanza F.I.S.E. che vengono concessi a \_\_\_\_\_ in base al Contratto, come previsti e descritti nel prosieguo.
- d) **Discipline** sono tutte le discipline Federali.
- e) **Merchandising** sono gli articoli e i capi di abbigliamento con logo Federale prodotti e commercializzati da \_\_\_\_\_, in esecuzione del Contratto.
- f) **Informazioni Riservate** sono le informazioni orali o scritte, comunque acquisite in relazione al Contratto o in conseguenza della sua esecuzione, relative a ciascuna Parte - ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - know-how tecnico e relativo alle attività di marketing, liste di clienti, informazioni commerciali, finanziarie e tecniche, legate all'attività svolta e relative a strategie di comunicazione, siano esse classificate o meno come confidenziali.
- g) **Licenziatario** è il soggetto che sviluppa l'attività di commercializzazione dei prodotti oggetto di gara.
- h) **Parti o Parte** sono i soggetti del Contratto ovvero F.I.S.E. e \_\_\_\_\_ ovvero singolarmente ciascuno di loro.
- i) **Prodotti** sono gli articoli di abbigliamento, scarpe, cappellerie riportanti i marchi oggetto di licenza.
- j) **Royalty** è la percentuale applicata al contratto di licenza da riconoscere alla Federazione sulla base del fatturato realizzato.

### ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1) Con la sottoscrizione del Contratto F.I.S.E. concede a \_\_\_\_\_ la facoltà di inserire i loghi federali (F.I.S.E., Team Italia) sugli articoli e capi di abbigliamento prodotti e distribuiti in esclusiva merceologica da \_\_\_\_\_, quale merchandising F.I.S.E. per gli anni 2021/2024.

In particolare \_\_\_\_\_ provvederà:

- ad organizzare, realizzare e distribuire in esclusiva il merchandising di F.I.S.E. e Team Italia per gli anni 2021/2024;
- alla vestizione uniforme di tutti i cavalieri dei WORLD EQUESTRIAN GAMES (WEG) e del Team Italia di tutte le discipline federali, nei principali eventi sportivi internazionali quali: Europei, Mondiali, Nation Cups, WEG, Olimpiadi e Paralimpiadi;
- alla promozione e visibilità del marchio F.I.S.E. attraverso il potenziamento dell'identità e della presenza del brand in operazioni di marketing gestite da \_\_\_\_\_;

- a compiere ogni possibile sforzo nel campo tecnico, commerciale, organizzativo e pubblicitario per promuovere la vendita dei prodotti realizzati, rifornire il mercato a regola d'arte e a soddisfarne prontamente la domanda;
- a riconoscere royalties pari al \_\_\_\_\_ (minimo 8%) del fatturato complessivo sul merchandising realizzato e promosso da \_\_\_\_\_ con i marchi F.I.S.E., eventualmente in co-branding con \_\_\_\_\_;

2.2) F.I.S.E. concede e \_\_\_\_\_ acquisisce, a tutti gli effetti e per tutta la durata del Contratto i seguenti Diritti Promo Pubblicitari:

- qualifica di Official Sponsor della F.I.S.E. e qualifica di Official Sponsor del Team Italia a partire dall' 1 gennaio 2021;
- facoltà di partecipare alle manifestazioni federali dove F.I.S.E. sarà presente con i propri spazi che metterà a disposizione dello Sponsor, in dimensioni da concordare secondo disponibilità per la vendita dei prodotti merchandising, restando a carico di \_\_\_\_\_ l'allestimento, l'arredo dello spazio espositivo e gli oneri inerenti ogni autorizzazione amministrativa e il rispetto della normativa di settore. Per tali oneri al momento della concessione dello spazio espositivo \_\_\_\_\_ dovrà rilasciare apposita dichiarazione e manleva;
- supporto promozionale attraverso i canali informativi federali nazionali e regionali attraverso news sul proprio sito e sui social network e link di collegamento all'e-commerce di \_\_\_\_\_ su sito F.I.S.E.;
- F.I.S.E. s'impegna a sollecitare i cavalieri del Team Italia, affinché usino il materiale fornito da \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_, durante gli eventi ai quali parteciperanno le rappresentative italiane delle diverse discipline;
- \_\_\_\_\_ avrà la possibilità di inserire un ostacolo personalizzato nei campi gara degli eventi federali (materiale ed allestimento a carico di \_\_\_\_\_);
- \_\_\_\_\_ avrà la possibilità di inserire dei banner pubblicitari nei campi gara degli eventi federali (materiale ed allestimento a carico di \_\_\_\_\_).

2.3) Dalle manifestazioni federali di cui sopra, resta escluso il CSIO di Roma che si svolgerà a Villa Borghese, per il quale potrà essere stipulato altro accordo con \_\_\_\_\_ e/o altri Sponsor, senza che venga riconosciuto a \_\_\_\_\_ alcun diritto di prelazione da parte della F.I.S.E.

2.4) Tutte le attività e facoltà concesse a \_\_\_\_\_ con la sottoscrizione del Contratto, dovranno essere svolte ed esercitate nei modi e nei termini previamente convenuti con F.I.S.E. Qualora \_\_\_\_\_ dovesse adottare condotte, stili di allestimento o di comunicazione o materiali (il presente elenco ha valore meramente esemplificativo) non conformi allo standard di F.I.S.E., quest'ultima si riserva sin da ora, previa contestazione scritta, di prescrivere a \_\_\_\_\_ le attività necessarie ad annullare eventuali non conformità o irregolarità con costi ed oneri totalmente a carico di \_\_\_\_\_ o nel caso di inadempimenti gravi, di risolvere il Contratto e chiedere i relativi danni.

### **ART.3 DURATA DEL CONTRATTO**

3.1) Il Contratto ha validità dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2024, fermo restando quanto previsto dall'Art. 5.3.

3.2) Al termine del Contratto le Parti si impegnano ad interrompere immediatamente l'uso dei segni di riconoscimento trasmessi e la commercializzazione o distribuzione del Merchandising, fermo restando quanto previsto dall'Art. 5.3.

#### ART. 4 OBBLIGHI CONTRATTUALI

4.1) \_\_\_\_\_, quale corrispettivo per i diritti acquisiti all'Art. 2, fornirà a F.I.S.E., a propria esclusiva cura e spese, i capi di abbigliamento, nelle tempistiche indicate dalla F.I.S.E., tipologie e taglie concordate e specificate nell'allegato B.

Tutti i materiali, gli articoli e i prezzi di vendita dovranno essere preventivamente valutati e autorizzati per iscritto dalla F.I.S.E. Sulla base dei modelli approvati da F.I.S.E., \_\_\_\_\_ dovrà produrre un campionario o di volta in volta singoli capi di abbigliamento destinati al Merchandising e di cui prima della distribuzione, F.I.S.E. si riserva di verificarne la corrispondenza ai prototipi approvati.

4.2) \_\_\_\_\_, oltre ai loghi, marchi e segni distintivi dei propri brand (C.T., R.G., etc.) indicati nell'allegato A, si impegna ad applicare sui capi di abbigliamento consegnati in adempimento del Contratto, con la medesima rilevanza, il logo della F.I.S.E. o del Team Italia.

4.3) La tipologia, i ricami e l'apposizione dei loghi devono essere preventivamente concordati con la Federazione.

4.4) È facoltà della Federazione richiedere l'apposizione dei segni di riconoscimento di eventuali ulteriori Sponsor Federali, per una linea e/o su alcuni capi individuati di comune accordo con \_\_\_\_\_. I costi per l'apposizione dei segni propri di altri Sponsor Federali saranno a carico di questi ultimi.

4.5) F.I.S.E. e \_\_\_\_\_ ai impegnano a sottoporsi vicendevolmente per loro approvazione scritta, prima della realizzazione, qualunque utilizzo e/o citazione scritta dei propri segni di riconoscimento: resta comunque inteso che l'utilizzo dei loghi federali dovrà avvenire nel rispetto del Manuale sull'utilizzo del logo federale che \_\_\_\_\_ dichiara di conoscere ed accettare e che qualunque utilizzo e/o citazione dei nomi " \_\_\_\_\_ " e "F.I.S.E." dovrà essere effettuato in modo da non arrecare pregiudizio alle parti.

4.6) Per quanto riguarda eventuali ulteriori prodotti aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati, \_\_\_\_\_ applicherà sia a F.I.S.E., che ai Cavalieri del Team Italia, uno sconto pari al \_\_\_\_\_ rispetto al prezzo di listino ufficiale al pubblico, sulla collezione della stagione in corso al momento dell'ordine. La Federazione comunicherà ai Comitati regionali la possibilità di utilizzare il Merchandising per l'abbigliamento delle squadre regionali con sconto del \_\_\_\_\_ sui prezzi di listino, senza alcun impegno all'acquisto da parte di F.I.S.E. o dei Comitati medesimi.

4.7) Lo Sponsor si impegna, altresì, ad affiancare FISE per potenziare l'immagine della Nazionale Italiana e del Team Italia, attraverso operazioni di pubblicità, *restiling* e marketing, rafforzando e sviluppando ulteriormente il sistema di comunicazione della Federazione.

4.8) \_\_\_\_\_ dichiara di conoscere per averne preso visione sul sito [www.fise.it](http://www.fise.it) e di accettare in ogni sua parte, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo "Modello") e il Codice Etico adottati dalla F.I.S.E., ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. e si impegna a rispettarne regole e prescrizioni nell'esecuzione del Contratto e ad osservare comportamenti conformi a quanto ivi previsto. In caso di violazione delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, F.I.S.E. applicherà le sanzioni disciplinari previste nel Modello. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico da parte di \_\_\_\_\_ potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione in danno del/dei contratto/i in essere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato a F.I.S.E. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico adottati dalla F.I.S.E. costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto pur non essendo materialmente allegati allo stesso.

- 4.9) Resta inteso che la conduzione tecnico-sportiva è e sarà sempre totalmente estranea al presente Contratto e a \_\_\_\_\_, il quale non potrà in alcun modo interferirvi né direttamente, né indirettamente, pena la risoluzione del Contratto.
- 4.10) Lo Sponsor avrà il diritto di utilizzazione, per uso marketing e commerciale, dell'immagine della F.I.S.E., dei singoli atleti e del personale che vi collabora a vario titolo (salvo ottenimento del loro consenso a cura di F.I.S.E.). È concesso, quindi, a partire dal 01 gennaio 2021, l'utilizzo di tutte le immagini, intese come materiale fotografico e video di tutti gli atleti del team e addetti ai lavori in gara, warm-up e comunque nell'ambito dell'evento nazionale o internazionale in cui si trovano al momento degli shooting.
- 4.11) Lo Sponsor avrà il diritto, nel territorio nazionale e per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna, previa comunicazione a F.I.S.E. delle attività che intende eseguire e fatto salvo il diritto di quest'ultima di apportarvi le modificazioni idonee alla tutela dei marchi federali.

#### **ART. 5 MERCHANDISING**

- 5.1) Con il Contratto, inoltre, la F.I.S.E. concede a \_\_\_\_\_ una licenza in esclusiva per l'uso, la promozione e la commercializzazione del brand "FISE", in associazione ai suoi prodotti di abbigliamento.
- 5.2) In particolare, le Parti concordano che la licenza esclusiva, per l'Italia e per l'estero, consiste nella possibilità da parte di \_\_\_\_\_, di apporre su capi di abbigliamento ed accessori i marchi indicati nell'allegato B e che la produzione e distribuzione commerciale possa avvenire, a cura e spese di \_\_\_\_\_, in ogni modalità e canale distributivo (tradizionale o on-line), ancorché in concessione o sub-appalto a terzi, previa approvazione di F.I.S.E.. Limitatamente a quanto dichiarato in sede di offerta, lo Sponsor ha la facoltà di delegare a terzi la realizzazione e commercializzazione dei prodotti entro i limiti e alle condizioni poste e approvate da F.I.S.E., senza che ciò escluda che ogni responsabilità rimanga in capo allo Sponsor.
- 5.3) La licenza ha durata dal 01.01.2021 al 31.12.2024 ed è escluso il rinnovo tacito. Resta inteso che, nel caso in cui la scadenza del Contratto intervenga prima che \_\_\_\_\_ abbia esaurito le scorte di magazzino ancora in suo possesso, queste ultime potranno essere vendute alle stesse condizioni del Contratto e per il periodo massimo di mesi 3 successivi al 31.12.2024.
- 5.4) \_\_\_\_\_ si occuperà con la propria struttura ed in collaborazione con F.I.S.E., della promozione, di un eventuale restyling e del marketing del Marchio F.I.S.E. Resta inteso che qualsiasi modifica potrà essere apposta solo dopo specifica autorizzazione della F.I.S.E. La composizione grafica del Marchio dovrà avvenire nel rispetto del Manuale sull'utilizzo del logo federale. Il Marchio, in occasione dell'applicazione sui prodotti oggetto del Contratto potrà, in misura minima e giustificata da imprescindibili esigenze armoniche della composizione complessiva, essere adeguato alle contingenti esigenze produttive, ma sempre dietro espressa autorizzazione di F.I.S.E.
- 5.5) La produzione e la vendita dei prodotti è di competenza esclusiva di \_\_\_\_\_, assumendosi quest'ultima ogni responsabilità al riguardo e, pertanto, nella sua qualità di unica produttrice (in proprio o in sub-appalto o sub-concessione, previa espressa autorizzazione di F.I.S.E.), sarà considerata la sola responsabile di eventuali danni a cose o persone che suoi dipendenti e/o collaboratori e suoi prodotti possono cagionare a chiunque, obbligandosi in ogni caso a tenere indenne F.I.S.E. da qualsiasi richiesta di indennizzo e/o risarcimento venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti.

- 5.6) \_\_\_\_\_ si impegna a non porre in essere comportamenti o iniziative che, per lo loro natura o modalità, possano, anche solo potenzialmente, arrecare pregiudizio o nocumento all'immagine, alla reputazione e al prestigio del Marchio F.I.S.E. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione ed alla difesa del Marchio F.I.S.E.
- 5.7) F.I.S.E., quale corrispettivo della licenza esclusiva oggetto del Contratto, avrà diritto alle royalties descritte nel successivo paragrafo. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni elaborato e prodotto delle attività di sponsorizzazione, merchandising e/o realizzato in esecuzione del Contratto (ivi compresi eventuali brevetti, marchi e copyright), diviene di esclusiva proprietà dello Sponsor al quale restano, quindi, riservati tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico e di commercializzazione. Resta salvo quanto previsto all'Art. 3.2) e 5.3).

#### **ART. 6 CORRISPETTIVO**

- 6.1) Quale corrispettivo per la licenza concessa al precedente paragrafo, \_\_\_\_\_ verserà alla FISE una royalty pari al \_\_\_\_\_ (minimo 8%) su tutta la merce venduta (al lordo delle tasse) all'interno della propria rete commerciale, nel periodo di vigenza del Contratto.

Il pagamento delle royalties sarà effettuato trimestralmente al 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre per ciascun anno di licenza, sulla base di un estratto conto che sarà presentato da \_\_\_\_\_ entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre per ciascun anno di licenza e previa fatturazione da parte di F.I.S.E. A tal fine, il Licenziatario si impegna a tenere una contabilità precisa ed aggiornata delle vendite dei prodotti su cui sono apposti i marchi federali e, inoltre, consente a F.I.S.E. di controllare o di far controllare, con un ragionevole preavviso, i libri contabili, nonché la documentazione relativa ai prodotti venduti.

- 6.2) \_\_\_\_\_ fornirà inoltre quale corrispettivo merceologico il materiale indicato all'allegato B il cui Il valore, in base al listino prezzi di \_\_\_\_\_ viene stabilito in € \_\_\_\_\_ oltre IVA per il 2021, in € \_\_\_\_\_ oltre IVA per il 2022, di € \_\_\_\_\_ oltre IVA per il 2023 e di € \_\_\_\_\_ oltre IVA per il 2024, da regolarsi in "cambio merce" con le prestazioni di F.I.S.E. previste nel Contratto. Per i valori sopraindicati \_\_\_\_\_ emetterà fattura alla F.I.S.E. di pari importo per ciascun anno, da essa riceverà fatture di pari importo a fronte dei diritti Promo Pubblicitari concessi.
- 6.3) Quale corrispettivo monetario per i Diritti Promo Pubblicitari e per le Qualifiche concesse, \_\_\_\_\_ si impegna a corrispondere alla F.I.S.E., al netto di tutti gli oneri fiscali, tasse, spese e costi di qualunque genere, la somma di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) oltre IVA per il \_\_\_\_\_ e la somma di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) oltre IVA per il \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; i suddetti importi sono da corrispondersi rispettivamente entro il \_\_\_\_\_.

#### **ART. 7 MANLEVA**

- 7.1) \_\_\_\_\_ manleva fin da ora F.I.S.E. da ogni responsabilità, contestazione o richiesta - anche risarcitoria - proveniente da terzi soggetti di cui \_\_\_\_\_ eventualmente si avvalga nella esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distributori, produttori, fornitori o fabbricanti) e da ogni responsabilità comunque derivante da e/o collegata al Contratto.
- 7.2) \_\_\_\_\_ manleva, altresì, F.I.S.E. da ogni eventuale responsabilità, contestazione o richiesta risarcitoria proveniente da terzi soggetti derivante dalla commercializzazione di "modelli" in violazione di diritti di terzi, anche nel caso in cui \_\_\_\_\_ si avvalga di produttori, fornitori o fabbricanti

terzi così come da ogni responsabilità, contestazione o richiesta risarcitoria proveniente da terzi soggetti in relazione alla qualità e conformità alla legge dei prodotti \_\_\_\_\_ .

## **ART. 8 COMUNICAZIONI, RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

8.1) Le Parti riconoscono che le Informazioni Riservate sono strettamente confidenziali e rivestono particolare importanza per le rispettive attività e pertanto, si impegnano a mantenere la massima confidenzialità sulle Informazioni Riservate e sull'attività inerente allo svolgimento e all'adempimento degli impegni assunti.

- 8.2) Le Parti, pertanto, si impegnano, reciprocamente, anche per il periodo successivo alla cessazione di efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo a mantenere strettamente confidenziali e a non usare, comunicare o in alcun modo divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, per tutta la durata del Contratto, le informazioni commerciali, organizzative e finanziarie ricevute per il corretto adempimento degli obblighi contenuti nel Contratto e quant'altro alle stesse sia fornito e/o comunicato ai fini e per la durata del Contratto e/o di cui dovessero venire a conoscenza durante la svolgimento delle prestazioni contrattuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, know-how tecnico e relativo alle attività di marketing, liste di clienti, informazioni commerciali, finanziarie e tecniche e relative a strategie di comunicazione, siano esse classificate o meno come "confidenziali" o "riservate" ed a non rivelarle a terzi, senza il previo consenso scritto delle altre Parti, né ad usarle per fini diversi da quelli previsti nel Contratto;
- - a non divulgare a terzi, anche tramite il proprio personale dipendente/o consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra Parte;
- a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi estranei all'esecuzione del Contratto.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicheranno a qualsiasi informazione:

- che sia o diventi di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
- che fosse già in possesso di una delle Parti - non in via riservata - prima della sua comunicazione in virtù del Contratto o che sia stata da essa elaborata senza far uso di Informazioni Riservate;
- la cui divulgazione sia prevista dalla legge, da regolamenti o sia richiesta da provvedimenti di Autorità competenti.

8.3) Le Parti si danno atto che le comunicazioni operative inerenti l'esecuzione del Contratto si considereranno validamente eseguite quando inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica con prova di avvenuta ricezione.

Per F.I.S.E.:

[g.villari@fise.it](mailto:g.villari@fise.it)

Per \_\_\_\_\_ :

.....

8.4) Le altre comunicazioni relative al Contratto, diverse da quelle puramente operative dovranno essere inviate a mezzo PEC agli indirizzi elencati in epigrafe.

8.5) Tutte le comunicazioni o gli avvisi saranno efficaci alla data della ricezione della PEC.

8.6) Ciascuna delle Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegna ad operare in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

8.7) Le Parti si impegnano a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel Contratto.

#### **ART. 9 MODIFICHE DEL CONTRATTO**

9.1) Il Contratto contiene nella loro interezza gli accordi intervenuti tra le Parti sulla materia che ne è oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta eventualmente intervenuta in proposito. Durante tutto il corso di validità del Contratto, qualunque modifica, variazione o rinuncia non potrà essere apportata se non mediante forma scritta e con sottoscrizione di entrambe le Parti

#### **ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE**

10.1) Le Parti non potranno in alcun modo e sotto nessuna forma, diretta o indiretta, cedere a terzi i diritti nascenti dal Contratto.

#### **ART. 11 INVALIDITA'**

11.1) Nel caso in cui una delle disposizioni del Contratto dovesse essere dichiarata invalida o fosse comunque non apponibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del medesimo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

#### **ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 12.1) Il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.: in caso di mancata ottemperanza di \_\_\_\_\_ dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo merceologico e monetario previsto nelle quantità, nei termini e alle scadenze indicate nel Contratto;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 4 del Contratto;
- nel caso di impossibilità per \_\_\_\_\_ di realizzare il Merchandising o di utilizzare i Diritti Promo Pubblicitari concessi per causa imputabile a F.I.S.E.;
- qualora una delle Parti sia dichiarata insolvente o sottoposta a procedure concorsuali di qualsiasi genere.

12.2) Qualora il Contratto sia risolto prima della naturale scadenza, nel caso in cui tale risoluzione sia imputabile a \_\_\_\_\_, quest'ultima si impegna a versare a F.I.S.E. l'intero corrispettivo dovuto ai sensi del Contratto.

#### **ART. 13 FORO ESCLUSIVO**

13.1) Per tutte le controversie nascenti dal Contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione e che non sia possibile risolvere amichevolmente, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### ART. 14 VARIE

14.1) Il Contratto non determina vincoli societari o associativi tra le Parti e non implica alcun rapporto di dipendenza o di rappresentanza tra le stesse, per cui nessuna Parte avrà il diritto di agire o di dichiarare di agire per conto dell'altra Parte.

14.2) L'eventuale tolleranza dei comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni e le condizioni quivi contemplate.

14.3) Con particolare riferimento alla consegna della merce o ai tempi di realizzazione dei prodotti oggetto del Contratto, vista la peculiarità della fornitura, i tempi e le modalità di consegna da parte di \_\_\_\_\_ a F.I.S.E. saranno da quest'ultima indicate di volta in volta. Nel caso di ritardi nella consegna, F.I.S.E. si riserva la facoltà di applicare e chiedere a \_\_\_\_\_, il versamento di una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Le penali non prontamente pagate saranno prelevate dalla polizza presentata a titolo di cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata a pena di risoluzione del Contratto per cause imputabili a \_\_\_\_\_.

14.4) Tutti i pagamenti che \_\_\_\_\_ è tenuto ad effettuare a favore di F.I.S.E. in esecuzione del Contratto dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente della F.I.S.E. con IBAN \_\_\_\_\_. Nella causale del bonifico, \_\_\_\_\_ dovrà sempre indicare il CIG 8131429B7A.

14.5) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. le Parti approvano specificatamente gli articoli del Contratto.

Roma, \_\_\_\_\_

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI  
Il Legale Rappresentante Avv. Marco Di Paola

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ S.p.A.  
Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
ELENCO ALLEGATI:

Il Disciplinare di Gara con CIG

Offerta tecnica ed Economica presentata da \_\_\_\_\_

Polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Manuale sull'utilizzo del logo federale

Allegato A

Allegato B

**ALLEGATO A**

(*MARCHI* \_\_\_\_\_ )

*ALLEGATO B*

Nello specifico l'aggiudicataria dovrà realizzare:

- 
- 
- 

Le quantità sopraelencate potranno subire delle variazioni che potranno essere definite previo accordo fra le Parti.